

ACCORDO DI PARTNERSHIP

FRA

Opi Firenze-Pistoia con sede legale operativa in Firenze, Via P.da Palestrina n 11 Firenze e sede operativa in Pistoia in Via R.Fucini 3 Codice Fiscale 94270640488, qui rappresentata da Danilo Massai nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente.

E

Confartigianato Imprese Firenze con sede in Firenze, Via Empoli 27/29, Cod. Fisc. e P.IVA 05576710486 qui rappresentata da Alessandro Vittorio Sorani nella sua qualità di Presidente in rappresentanza anche degli esercizi aderenti all'iniziativa. nel seguito per brevità "**PARTNER**". di seguito singolarmente indicati come la "Parte" e collettivamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

- **Opi Firenze-Pistoia** è Ente pubblico sussidiario dello Stato deputato alla tutela degli interessi della professione infermieristica,
- Confartigianato Imprese Firenze è associazione di categoria che rappresenta, tutela e promuove le imprese artigiane e le micro, piccole, medie imprese in generale dell'area metropolitana di Firenze;
- Con il presente atto, le Parti intendono dunque avviare un progetto di partnership avente i seguenti obiettivi:
 1. Sostenere e supportare le attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze con piccole azioni concrete
 2. Sostenere e supportare gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia
- Con il presente atto, le Parti intendono disciplinare i rispettivi impegni al fine della migliore realizzazione del progetto di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premesse

Le premesse tutte, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Confartigianato Imprese Firenze
Via Empoli, 27-29 - 50142 Firenze
tel. 055732691 fax 0557327146
e-mail: segreteria@confartigianatofirenze.it
www.confartigianatofirenze.it

OPI Firenze e Pistoia
Via P. da Palestrina, 11 - 50144 Firenze
Tel. 055359866 - Fax 055355648
www.opifipt.it

Art.2 Impegni assunti da Opi Firenze-Pistoia

In attuazione degli scopi indicati in premessa, Opi Firenze Pistoia si assume i seguenti impegni per tutta la durata della partnership in oggetto.

- 2.1 Inserimento sull'homepage del sito Opi Firenze-Pistoia di un banner statico della collaborazione comprensivo di link alla pagina dedicata alla partnership in oggetto;
- 2.2 Inserimento all'interno dei Social Network in cui è presente Opi Firenze Pistoia dell'informativa relativa alla collaborazione in oggetto.
- 2.3 Comunicazione della notizia collaborazione e delle promozioni riservate per gli iscritti a Opi Firenze Pistoia, attraverso tutti gli strumenti di uso corrente o che verranno appositamente predisposti.

Art.3 Impegni assunti da PARTNER

In attuazione degli scopi indicati in premessa, PARTNER si assume i seguenti impegni, per tutta la durata della partnership in oggetto.

- 3.1 Promozione dell'iniziativa presso le attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze rappresentati da [partner], predisposizione di bando per accreditare gli stessi e coordinamento degli esercizi che aderiranno al progetto.
- 3.2 Inserimento sull'homepage del proprio sito di un banner statico della collaborazione comprensivo di link alla pagina dedicata alla partnership in oggetto;
- 3.3 Inserimento all'interno dei Social Network in cui è presente Opi Firenze Pistoia dell'informativa relativa alla collaborazione in oggetto.
- 3.4 Applicazione dello sconto del 15% da parte delle attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze per gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia che si identificheranno con tesserino di riconoscimento di Opi Firenze-Pistoia;
- 3.5 Le aziende aderenti dovranno comunicare preventivamente eventuali prodotti/servizi non inclusi nella scontistica. Tale dettaglio verrà evidenziato unitamente alla convenzione sui siti web di Confartigianato Firenze e Opi Firenze-Pistoia.
- 3.6 Promozione dell'iniziativa tramite i canali di comunicazione disponibili (social network, web, newsletter, notifiche push...).

Art.4 Durata della collaborazione

La presente collaborazione è valida dal 28 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 e non è tacitamente rinnovabile.

L'attuazione delle iniziative nei termini sopra concordati vincola le Parti all'assolvimento dei rispettivi impegni nel periodo indicato.

Le parti si riservano di dare prosecuzione a tale iniziativa.

Art.5 Assenza di vincoli di esclusiva

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

Art.6 Corrispettivi

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai rispettivi impegni di cui agli artt. 2 e 3, questi non daranno luogo a nessun esborso.

Art. 7 Riservatezza dell'oggetto

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano rispettivamente a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 8 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, le Parti si obbligano - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nei rispettivi Codici Etici; che dichiarano di aver letto e ben conoscere. Analogamente le Parti si impegnano a non porre in essere comportamenti che inducano la controparte a violare i principi specificati nei Codici stessi. La violazione della presente norma ad opera di alcuna delle parti, legittima la parte adempiente a risolvere il contratto per inadempimento dell'altra parte, con ogni effetto giuridico conseguente.

Art. 9 Disposizioni Generali

Il presente accordo costituisce la totalità degli accordi conclusi dalle parti relativamente ai servizi indicati. Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione dello stesso dovrà essere concordata dalle Parti ed apportata per iscritto, pena l'annullamento.

Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto di entrambe le Parti.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente accordo, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg.UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:


- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottemperato, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente;
- a far trattare tali dati solamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 29 del Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.).

Art. 11 Controversie


Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze lì, 17 marzo 2021

Per CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE




Per OPI FIRENZE-PISTOIA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 7, 8, e 9 del presente contratto.

Firenze li, 17 marzo 2021

Per CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE



Per OPI FIRENZE-PISTOIA

